

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sentenza n. 21/2018/QM depositata in data 02/06/2018

**RICORSO:** questione di massima deferita dalla Prima Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti con ordinanza n. 13/2018, pronunciata in esito al giudizio d'appello proposto dal Ministero della Difesa, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 2/2016, relativamente al parziale accoglimento del ricorso proposto da un ufficiale dell'Esercito in quiescenza, per il riconoscimento delle indennità previste dall'art. unico della legge n. 1746 del 1962, dall'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nonché dall'art. 3 della legge n. 390 del 1950.

**QUESTIONE DI MASSIMA:** <<Se ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, spettano, ai fini pensionistici, i benefici combattentistici di cui al combinato disposto dell'articolo unico della legge n. 1746/1962, dell'art. 18 del d.p.r. n. 1092 del 1973 e dell'art. 3 della legge 390/1950>>.

**QUESTIONE RISOLTA:** << Ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU in zone di intervento non spettano, ai fini pensionistici, i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti che abbiano partecipato alle campagne di guerra, individuate dalle disposizioni vigenti in materia>>.

**Conformi:** cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 2/2018/QM; 2/2017/QM; 17/2011/QM; 13/2011/QM; 10/2011/QM; 8/2010/QM; 4/2010/QM; 1/2010/QM; 8/2006/QM; 6/2003/QM; 7/2001/QM; 26/1999/QM; 5/1998/QM; 1/1994/QM; **Corte Cost.**, sent. n. 240/2016; **Cons. St.**, sent. n. 5172/2014.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In materia di missioni ONU, le Sezioni riunite convengono con quanto già stabilito dalla Corte costituzionale nella recente decisione n. 240 del 2016, sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, affermando che <<**la normativa...si è evoluta nel tempo rispetto all'iniziale previsione della legge n. 1746 del 1962, senza che il legislatore abbia equiparato le operazioni, con espressi provvedimenti, alle campagne di guerra, concetto che, quindi rimane circoscritto, con i relativi benefici di supervalutazione del servizio, unicamente ai conflitti del secolo scorso**>>.

In tale contesto, il Collegio giudicante ha confermato che <<**detti particolari benefici di supervalutazione dal servizio spettano esclusivamente a coloro che hanno svolto le "campagne di guerra" come...delineate e circoscritte dal legislatore, il quale...ha già espressamente escluso la spettanza, per i militari che svolgono missioni per conto dell'ONU, dei benefici previsti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 336 del 1970 in favore degli "ex combattenti"**>>.

Pertanto, si è giunti alla elaborazione del conseguente principio di diritto, in forza del quale <<**ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU in zone di intervento non spettano, ai fini pensionistici, i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti che abbiano partecipato alle campagne di guerra, individuate dalle disposizioni vigenti in materia**>>.

## ABSTRACT

Con la presente pronuncia, le Sezioni riunite hanno disposto la non spettanza, ai fini pensionistici, dei benefici combattentistici ai militari inquadrati nei contingenti ONU, differenziandoli, nelle funzioni, dalla categoria dei soldati belligeranti.

Ciò trova giustificazione nel peculiare incarico affidato al personale militare che svolge missioni al servizio dell'ONU, caratterizzato dalla diversa attività di *<<ristabilire la pace e la democrazia nei paesi teatro di precedenti e sanguinosi conflitti, anche se, ovviamente, anch'essi, a causa dell'instabilità politica di tali regioni, possono incorrere in gravi rischi per l'incolumità individuale>>*, tuttavia gli stessi vengono impiegati non certo sulla base di atti di belligeranza dello Stato italiano, attesa l'assenza di ogni deliberazione dello stato di guerra da parte dei competenti organi costituzionali.

Siffatta diversità di posizione tra il soggetto arruolato in tempo di guerra ed il militare che sceglie volontariamente di partecipare a missioni internazionali viene in evidenza anche dal punto di vista degli atti di arruolamento.

Infatti, nel primo caso il reclutamento viene disposto per mezzo di provvedimenti autoritativi e con un ingaggio poco più che simbolico (il "soldo"), nel secondo caso, contrariamente, si prevede la manifesta volontà di assumere l'incarico affidato, accompagnato da aumenti retributivi e stipendiali per il servizio prestato.

Con riferimento, invece, al tema preliminarmente affrontato dalle Sezioni riunite, riguardante la difficoltà interpretativa della presente questione di massima, generatrice di un profondo contrasto orizzontale tra Sezioni di appello, va solo evidenziato che *<<anche se il legislatore non ha previsto expressis verbis la sussistenza di un contrasto orizzontale in secondo grado, detta condizione costituisca un elemento imprescindibile per la proposizione delle questioni di massima alle Sezioni riunite...il contrasto, infatti, non fa altro che evidenziare quella che è, poi, il presupposto previsto dal comma 3 dell'art. 114, ossia la difficoltà interpretativa della questione>>*.